

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1996, n. 6

(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.4 del 10 febbraio 1996)

Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 *

* Testo integrato con le modifiche introdotte dall'art.33 della legge regionale 22 maggio 1997, n.11 e dell'art.6 della legge regionale 23 dicembre 1997, n.46, dall'art. 35 della legge regionale 18 maggio 1998 n° 14 e dall'art. 8 della legge regionale 16 febbraio 2000 n° 12.

Art. 1

Finalità

1. In attuazione della legge 5 gennaio 1994 n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche) la Regione Lazio disciplina con la presente legge le forme ed i modi della cooperazione fra gli enti locali e le modalità per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Art. 2

Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali

1. La Regione Lazio, in attuazione dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, riguardante l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, nonché nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18 maggio 1989 n. 183, e successive modificazioni, al fine di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici integrati, delimita i seguenti ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella planimetria e negli elenchi contenuti nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge:

- Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord-Viterbo
- Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale-Roma
- Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale-Rieti
- Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale-Latina
- Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale-Frosinone

Art.3

Modifica degli ambiti territoriali

1. Alle modifiche della delimitazione di cui all' articolo 2, che risultassero necessarie per ottimizzare la gestione o per armonizzare gli ambiti stessi alle scelte programmatiche regionali, provvede il Consiglio Regionale con propria delibera, su proposta della Giunta, sentite le Amministrazioni provinciali interessate.

2. Le proposte di modifica, prima dell'approvazione del Consiglio regionale, sono sottoposte alle Autorità di Bacino interessate ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 36 del 1994.

3. Le Amministrazioni provinciali esprimono i propri pareri, le Autorità di Bacino le determinazioni di competenza, entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine i pareri e le determinazioni si considerano favorevolmente espressi.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale procede alla verifica della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e propone al Consiglio le eventuali modifiche per le quali si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

Art. 4

Modalità di cooperazione

1. Al fine di garantire la gestione unitaria del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale possono utilizzare una delle seguenti forme di cooperazione:

- a) stipulare una Convenzione nella forma prevista dall'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) costituire un consorzio ai sensi dell'articolo 25 della legge n. 142 del 1990.

2. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera a), la Convenzione, denominata "Convenzione di cooperazione", è definita sulla base dello schema di convenzione di cooperazione, contenuto nell'allegato B e formante parte integrante della presente legge.

3. Nella "Convenzione di cooperazione" sono indicati:

- a) - le finalità;
- b) - la durata;
- c) - le forme di consultazione tra enti convenzionati;
- d) - l'ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative del coordinamento;
- e) - la delega all'ente responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori delle "Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato" di cui all'articolo 9;
- f) - i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie;
- g) - le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;
- h) - le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato;
- i) - i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare.

4. Nel caso in cui venga prescelta la forma di cui al comma 1, lettera b) la convenzione di cui all'articolo 25 comma 2, della legge n. 142 del 1990 è definita sulla base dello schema di convenzione con annesso statuto tipo contenuti negli allegati C e C1 e formanti parte integrante della presente legge.

Art. 5

Termini e poteri sostitutivi

1. I comuni e le province appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di consultazione definite nell'articolo 6, provvedono, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, a definire ed approvare, nei rispettivi consigli, la "Convenzione di cooperazione" di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), dando mandato al rappresentante legale per la stipula della convenzione stessa, oppure a costituire il consorzio previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992 n. 26 e successive modifiche ai fini della stipula della convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).

Art. 6

Forme di consultazione tra gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale

1. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale al fine della scelta delle modalità di cooperazione secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5.

2. Il Presidente della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale di gestione provvede alla convocazione della conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Ove venga attuata la forma di cooperazione prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province costituisce la forma permanente di consultazione dei comuni e delle province appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale; la provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale è l'Ente responsabile del coordinamento. La "Convenzione di Cooperazione" definisce le modalità di funzionamento della conferenza dei sindaci e dei presidenti.

3bis. La conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine sono sottoposte all'esame della conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie. In caso di mancata esecuzione da parte degli enti locali delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della provincia responsabile del coordinamento dell'autorità d'ambito, la provincia stessa ne dà comunicazione alla Regione ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.

3ter. Le decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti, con le maggioranze previste dalle convenzioni di cooperazione, per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, sono definitive ed immediatamente operative. Resta ferma, comunque, la successiva approvazione da parte dei consigli degli enti locali convenzione, ove espressamente prevista dalla presente legge.

4. Per lo svolgimento delle funzioni operative connesse ai compiti di coordinamento di cui al presente comma nonché per le attività di supporto, controllo e vigilanza viene costituita, presso l'ente responsabile del coordinamento, a servizio di tutti gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale, una apposita Segreteria tecnico-operativa. La convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4 stabilisce la

composizione e le funzioni della segreteria tecnico-operativa, nonché le modalità per l'acquisizione dei mezzi finanziari necessari per la sua organizzazione ed il suo funzionamento.

5. Con l'avvenuta scelta della forma di cooperazione di cui all'articolo 4, ovvero con l'approvazione della convenzione di cooperazione di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 e con l'approvazione della convenzione di costituzione di un consorzio di cui alla lettera b) dello stesso comma, è formalmente costituita l'Autorità di Ambito.

Art. 7

Coordinamento e definizione dei rapporti tra ambiti territoriali ottimali

1. Le interferenze relative ai servizi idrici integrati intercorrenti tra i diversi ambiti all'interno della Regione, sono disciplinati dalla Giunta regionale che definisce, con propria deliberazione, *sentite le Autorità di Ambito*, gli schemi delle convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori interessati.

2. Nella regolazione delle interferenze che prevedono il trasferimento di risorse e l'uso comune di infrastrutture, in modo particolare quelle connesse agli schemi acquedottistici del Peschiera e del Simbrivio nonché quelle intercorrenti tra gli ambiti n. 4 e 5, rispettivamente di Latina e Frosinone, deve essere assicurato il mantenimento dell'unitarietà gestionale degli schemi medesimi.

Art. 8

Convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, approva la "convenzione-tipo per la gestione del servizio idrico integrato" ed il relativo disciplinare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 36 del 1994.

2. Al fine della diffusione presso tutti gli operatori interessati, l'atto della Giunta Regionale di cui al comma 1 è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Art. 9

Organizzazione del servizio idrico integrato

Approvazione della "Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato"

1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della convenzione-tipo per la gestione di cui all'articolo 8 gli enti locali appartenenti allo stesso ambito territoriale ottimale definiscono l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato.

2. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), attraverso le forme di consultazione previste dall'articolo 6 e con il coordinamento della provincia nel cui territorio ricade il maggior numero di comuni appartenenti allo stesso ambito, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di cooperazione di cui all'articolo 4, gli enti locali definiscono ed approvano la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare prevedendo il programma degli interventi, il piano finanziario ed il modello gestionale ed organizzativo.

3. Nel caso in cui sia stata prescelta come forma di cooperazione quella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) agli adempimenti previsti dal comma 2 provvede il consorzio all'uopo costituito.

4. La convenzione per la gestione del servizio idrico integrato è definita sulla base della convenzione-tipo di cui all'articolo 8.

Art. 10

Poteri sostitutivi

1. Trascorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 9 per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato la Regione attua le procedure sostitutive previste dall'art. 30 della legge regionale n° 26 del 1992 e successive modifiche.

Art. 11

Scelta dei Soggetti Gestori

1. In attuazione di quanto stabilito con le convenzioni definite in base all'articolo 4, relativamente alle forme per la gestione del servizio idrico integrato ed alle modalità per la sua organizzazione, il Presidente della provincia che svolge le funzioni di coordinamento dell'ambito territoriale con i poteri conferitigli attraverso la delega, o il consorzio costituito in base all'articolo 4, comma 1, lettera b), procedono alla formale stipula con i soggetti gestori delle convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 9.

2. Con la sottoscrizione, da parte del soggetto gestore, della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, cessano, in attuazione dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994, le gestioni esistenti alla

data di entrata in vigore della presente legge, con l'esclusione di quelle indicate dal comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 e delle gestioni salvaguardate dall'articolo 12. della presente legge.

Art. 12

Salvaguardia degli organismi di gestione esistenti

1. Gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, di norma, alla gestione del servizio idrico integrato mediante un unico soggetto gestore.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge n. 36 del 1994, gli enti locali possono provvedere alla gestione del servizio idrico integrato mediante una pluralità di soggetti al solo fine di salvaguardare le forme e le capacità gestionali di organismi esistenti che rispondono a particolari criteri di efficienza, efficacia ed economicità. In tal caso, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994, le convenzioni di cui all'articolo 4 della presente legge individuano i soggetti da salvaguardare e, contestualmente, il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio.

3. La individuazione dei soggetti da salvaguardare è subordinata ad una verifica condotta in base ai parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale definiti negli schemi di convenzione allegati alla presente legge in modo da garantire l'interesse generale dell'intero ambito ed in ogni caso assicurare la qualità del servizio e consentire risparmi nei costi di gestione, tenuto anche conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f della legge n. 36 del 1994

Art. 13

Indirizzi e criteri per la formazione del programma di intervento

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, formula gli indirizzi ed i criteri per la formazione dei programmi di intervento, del relativo piano finanziario e del connesso modello gestionale ed organizzativo, ai fini di assicurare omogeneità, organicità ed efficacia ai programmi di intervento che gli enti locali appartenenti a ciascun ambito territoriale debbono predisporre per la definizione dei contenuti della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato regolante i rapporti tra enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 9, nonchè per garantirne la coerenza con la programmazione regionale,.

2. Gli indirizzi ed i criteri di cui al comma 1 definiscono anche le modalità per effettuare in modo omogeneo e coordinato la ricognizione delle opere di captazione, di distribuzione, di fognatura e depurazione esistenti.

Art. 14

Ricognizione delle opere

1. Per la predisposizione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato ed il relativo disciplinare regolanti i rapporti tra gli enti locali ed i soggetti gestori dei servizi idrici integrati ed al fine del rispetto del termine previsto all'articolo 9 della presente legge, i comuni procedono alla ricognizione delle opere di captazione, di adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione esistenti sul proprio territorio entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

Acquedotti ed opere di competenza regionale

1. Gli acquedotti, gli impianti e le altre opere di competenza regionale, comprese le pertinenze, attinenti al servizio idrico integrato, sono trasferite ai comuni.

2. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle opere di cui al comma 1 per il loro trasferimento ai comuni da effettuare in relazione alla destinazione delle opere stesse e salvaguardandone l'integrità funzionale.

3. Al trasferimento provvede il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto all'atto dell'affidamento della gestione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della presente legge.

Art. 16

Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche

1. È istituita, la Consulta regionale per la gestione ottimale delle risorse idriche, di seguito denominata Consulta, con sede presso l'Assessorato Opere e reti di servizi e mobilità della Regione.

2. La Consulta costituisce organo consultivo della Regione per gli adempimenti connessi alla attuazione della presente legge ed esprime pareri in merito alle questioni di carattere tecnico-economico, organizzativo e gestionale relative agli ambiti territoriali ottimali, alla gestione dei servizi idrici integrati, alla regolamentazione delle interferenze tra ambiti territoriali ottimali, nonchè alla formazione ed all'aggiornamento dei programmi di intervento, dei piani finanziari e dei modelli gestionali ed organizzativi.

3. Della Consulta fanno parte:

- a) il dirigente del settore 33 della Regione Lazio;
- b) il dirigente del settore 71 della Regione Lazio;
- c) 2 tecnici esperti nel campo dei servizi idrici designati dall'Assessore regionale alle Opere e reti di servizi e mobilità e dall'Assessore all'Ambiente;
- d) i segretari generali delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali interessanti il territorio regionale;
- e) i responsabili delle segreterie tecnico-operative o dei consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 6 della presente legge presso ciascun ambito territoriale ottimale;
- f) quattro esperti nei diversi profili tecnici, economici e giuridici nella materia dei servizi idrici designati dal Presidente della Giunta Regionale;
- g) due esperti designati rispettivamente dall'Unione Provinciale Italiana (UPI) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) regionali.

4. La Consulta è costituita dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto ed è presieduta dall'Assessore regionale alle Opere e reti di servizi e mobilità o da un suo delegato.

5. Il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al comma 4 individua, fra i dipendenti regionali, il Segretario della Consulta ed il personale che svolge le funzioni di segreteria.

6. Ai membri della Consulta si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni.

Art. 17

Rapporti economici e patrimoniali

1. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra gli enti ed i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori.

Art. 18

Personale

1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale appartenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi, alle aziende speciali e ad altri enti pubblici già adibito ai servizi idrici secondo quanto stabilito dall'articolo 12 comma 3 della legge n. 36 del 1994. Tale normativa si riferisce anche al personale addetto alla gestione delle opere di competenza regionale di cui all'articolo 15 della presente legge.

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale provvede ad una ricognizione generalizzata sul territorio regionale delle forme di organizzazione dei servizi idrici esistenti in modo particolare per individuare il personale adibito alle suddette gestioni. I comuni e gli altri enti di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere i relativi dati entro sessanta giorni dalla richiesta regionale.

Art. 19

Programmazione degli interventi

1. La Regione, nella formazione dei programmi di intervento per l'utilizzazione dei finanziamenti comunitari, nazionali e regionali, destinati allo sviluppo ed alla qualificazione dei servizi idrici, assicura priorità agli interventi localizzati negli ambiti territoriali ottimali strutturalmente più deboli anche sotto il profilo delle emergenze ambientali in modo da garantire uno sviluppo armonico ed equilibrato dei servizi idrici nel territorio regionale, con tariffe compatibili.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. Fino all'operatività della nuova organizzazione dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 11 della presente legge, le spese connesse all'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 4 gravano sui comuni ricadenti nel medesimo ambito territoriale ottimale in proporzione all'entità della popolazione residente.

2. Nel bilancio di previsione della Regione Lazio viene istituito un apposito capitolo di spesa avente la denominazione "Spese per la prima attuazione della legge 5 gennaio 1994 n° 36". Con la legge di bilancio relativa all'anno 1996 si provvederà al finanziamento del suddetto capitolo.

3. Lo stanziamento di cui al comma 2 è finalizzato ad assicurare la necessaria operatività delle strutture regionali e degli enti locali negli adempimenti previsti dalla presente legge ivi compresa la concessione di contributi agli enti locali in relazione alle spese da sostenere in base al comma 1 del presente articolo per il primo funzionamento delle strutture tecnico-operative da prevedersi negli ambiti territoriali ottimali. La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà al riparto ed alla utilizzazione dei finanziamenti.

Art. 21

Disposizioni finali

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma 22 gennaio 1996

BADALONI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1996

Allegato A -

Ambito territoriale ottimale n.1 Lazio Nord-Viterbo			
N.	COMUNE	PR.	Abitanti ISTAT '91
1	ACQUAPENDENTE	VT	5.886
2	ARLENA DI CASTRO	VT	920
3	BAGNOREGIO	VT	3.857
4	BARBARANO ROMANO	VT	897
5	BASSANO IN TEVERINA	VT	1.125
6	BASSANO ROMANO	VT	3.786
7	BLERA	VT	3.193
8	BOLSENA	VT	4.064
9	BOMARZO	VT	1.463
10	CALCATA	VT	886
11	CANEPINA	VT	3.098
12	CANINO	VT	5.251
13	CAPODIMONTE	VT	1.693
14	CAPRANICA	VT	4.776
15	CAPRAROLA	VT	4.913
16	CARBOGNANO	VT	2.012
17	CASTEL S.ELIA	VT	1.935
18	CASTIGLIONE IN TEVERINA	VT	2.321
19	CELLENO	VT	1.271
20	CELLERE	VT	1.437
21	CIVITA CASTELLANA	VT	15.454
22	CIVITELLA D'AGLIANO	VT	1.765
23	CORCHIANO	VT	3.067
24	FABRICA DI ROMA	VT	5.231
25	FALERIA	VT	1.428
26	FARNESE	VT	1.832
27	GALLESE	VT	2.807
28	GRADOLI	VT	1.548
29	GRAFFIGNANO	VT	2.330
30	GROTTE DI CASTRO	VT	3.187
31	ISCHIA DI CASTRO	VT	2.609
32	LATERA	VT	1.150
33	LUBRIANO	VT	958
34	MARTA	VT	3.372
35	MONTALTO DI CASTRO	VT	7.063
36	MONTE ROMANO	VT	1.950
37	MONTEFIASCONE	VT	12.656
38	MONTEROSI	VT	1.751
39	NEPI	VT	6.346
40	ONANO	VT	1.278

41	ORTE	VT	7.820
42	PIANSANO	VT	2.306
43	PROCENO	VT	651
44	RONCIGLIONE	VT	7.227
45	S.LORENZO NUOVO	VT	2.059
46	SORIANO NEL CIMINO	VT	7.767
47	SUTRI	VT	4.334
48	TARQUINIA	VT	14.020
49	TESSENNANO	VT	472
50	TUSCANIA	VT	7.721
51	VALENTANO	VT	2.923
52	VALLERANO	VT	2.446
53	VASANELLO	VT	3.555
54	VETRALLA	VT	11573
55	VIGNANELLO	VT	4.724
56	VILLA S.GIOVANNI	VT	1.147
57	VITERBO	VT	58.380
58	VITORCHIANO	VT	2.554
59	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	6.874
60	MAGLIANO ROMANO	RM	1.096
61	MAZZANO ROMANO	RM	2.182
	TOTALE ABITANTI		284.397

Ambito territoriale ottimale n.2: Lazio Centrale-Roma

Ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale-Roma			
N.	COMUNE	PR.	Abitanti ISTAT '91
1	ORIOLO ROMANO	VT	2.338
2	VEJANO	VT	1.938
3	AFFILE	RM	1.639
4	AGOSTA	RM	1.450
5	ALBANO LAZIALE	RM	31.399
6	ALLUMIERE	RM	4.273
7	ANGUILLARA SABAZIA	RM	10.083
8	ANTICOLI CORRADO	RM	940
9	ARCINAZZO	RM	1.379
10	ARDEA	RM	16.854
11	ARICCIA	RM	16.953
12	ARSOLI	RM	1.582
13	BRACCIANO	RM	11.160
14	CAMERATA NUOVA	RM	486
15	CANALE MONTERANO	RM	2.698
16	CANTERANO	RM	401
17	CAPENA	RM	4.875
18	CASAPE	RM	812
19	CASTEL MADAMA	RM	6.407
20	CASTEL S.PIETRO	RM	698
21	CASTELGANDOLFO	RM	6.843
22	CASTELNUOVO DI PORTO	RM	5.897
23	CERRETO LAZIALE	RM	1.077
24	CERVARA DI ROMA	RM	495

25	CERVETERI	RM	20.625
26	CIAMPINO	RM	35.685
27	CICILIANO	RM	1.073
28	CINETO ROMANO	RM	537
29	CIVITAVECCHIA	RM	51.201
30	CIVITELLA S.PAOLO	RM	1.386
31	COLONNA	RM	3.059
32	FIANO ROMANO	RM	6.294
33	FILACCIANO	RM	472
34	FIUMICINO	RM	41.342
35	FORMELLO	RM	7.574
36	FRASCATI	RM	20.123
37	GALLICANO	RM	3.528
38	GENZANO	RM	20.570
39	GERANO	RM	1.133
40	GROTTAFERRATA	RM	16.361
41	GUIDONIA MONTECELIO	RM	57.473
42	JENNE	RM	553
43	LADISPOLI	RM	19.319
44	LANUVIO	RM	8.177
45	LARIANO	RM	8.530
46	LICENZA	RM	955
47	MANDELA	RM	639
48	MANZIANA	RM	5.228
49	MARANO EQUO	RM	782
50	MARCELLINA	RM	5.175
51	MARINO	RM	32.903
52	MENTANA	RM	30.360
53	MONTE PORZIO CATONE	RM	7.452
54	MONTECOMPATRI	RM	7.166
55	MONTEROTONDO	RM	30.124
56	MORLUPO	RM	5.611
57	NAZZANO	RM	1.135
58	NEMI	RM	1.586
59	PALESTRINA	RM	15.802
60	PERCILE	RM	271
61	PISONIANO	RM	810
62	POLI	RM	2.025
63	POMEZIA	RM	37.512
64	PONZANO ROMANO	RM	906
65	RIANO	RM	6.017
66	RIGNANO FLAMINIO	RM	5.809
67	RIOFREDDO	RM	713
68	ROCCA CANTERANO	RM	279
69	ROCCA DI PAPA	RM	11.142
70	ROCCA PRIORA	RM	8.456
71	ROCCA S.STEFANO	RM	1.014
72	ROCCAGIOVINE	RM	272
73	ROMA	RM	2.733.908
74	ROVIANO	RM	1.470
75	S.ANGELO ROMANO	RM	2.525
76	S.CESAREO	RM	8.022
77	S.GREGORIO DA SASSOLA	RM	1.499
78	S.MARINELLA	RM	11.819
79	S.ORESTE	RM	3.329
80	S.POLO DEI CAVALIERI	RM	2.125

81	SACROFANO	RM	4.475
82	SAMBUCCI	RM	819
83	SARACINESCO	RM	176
84	SUBIACO	RM	9.004
85	TIVOLI	RM	52.372
86	TOLFA	RM	4.942
87	TORRITA TIBERINA	RM	830
88	TREVIGNANO ROMANO	RM	3.443
89	VALLEPIETRA	RM	398
90	VELLETRI	RM	43.423
91	VICOVARO	RM	3.819
92	ZAGAROLO	RM	10.047
93	FILETTINO	FR	614
94	TREVI NEL LAZIO	FR	1.951
	TOTALE ABITANTI		3.578.846

Ambito Territoriale ottimale n.3: Lazio Centrale-Rieti

Ambito Territoriale ottimale n.3 Lazio Centrale-Rieti			
N.	COMUNE	PR.	Abitanti ISTAT '91
1	ACCUMOLI	RI	758
2	AMATRICE	RI	3.042
3	ANTRODOCO	RI	3.011
4	ASCREA	RI	318
5	BELMONTE IN SABINA	RI	627
6	BORBONA	RI	734
7	BORGO VELINO	RI	845
8	BORGOROSE	RI	4.630
9	CANTALICE	RI	2.753
10	CANTALUPO SABINO	RI	1.489
11	CASAPROTA	RI	695
12	CASPERIA	RI	1.032
13	CASTEL DI TORA	RI	330
14	CASTEL S.ANGELO	RI	1.320
15	CASTELNUOVO DI FARFA	RI	823
16	CITTADUCALE	RI	6.434
17	CITTAREALE	RI	552
18	COLLALTO SABINO	RI	539
19	COLLE DI TORA	RI	412
20	COLLEGIOVE	RI	201
21	COLLEVECCHIO	RI	1.462
22	COLLI SUL VELINO	RI	462
23	CONCERVIANO	RI	461
24	CONFIGNI	RI	752
25	CONTIGLIANO	RI	3.142
26	COTTANELLO	RI	597
27	FARA IN SABINA	RI	9.319
28	FIAMIGNANO	RI	1.864
29	FORANO	RI	2.364
30	FRASSO SABINO	RI	531
31	GRECCIO	RI	1.504
32	LABRO	RI	293
33	LEONESSA	RI	2.877
34	LONGONE SABINO	RI	699

35	MAGLIANO SABINA	RI	3.702
36	MARCETELLI	RI	182
37	MICIGLIANO	RI	149
38	MOMPEO	RI	581
39	MONTASOLA	RI	380
40	MONTE S.GIOVANNI SABINO	RI	665
41	MONTEBUONO	RI	899
42	MONTELEONE SABINO	RI	1.266
43	MONTENERO SABINO	RI	373
44	MONTOPOLI	RI	3.472
45	MORRO REATINO	RI	367
46	NESPOLO	RI	283
47	ORVINIO	RI	456
48	PAGANICO SABINO	RI	196
49	PESCOROCCHIANO	RI	2.738
50	PETRELLA SALTO	RI	1.608
51	POGGIO BUSTONE	RI	2.159
52	POGGIO CATINO	RI	1.103
53	POGGIO MIRTETO	RI	4.942
54	POGGIO MOIANO	RI	2.381
55	POGGIO NATIVO	RI	1.801
56	POGGIO S.LORENZO	RI	516
57	POSTA	RI	919
58	POZZAGLIA SABINO	RI	553
59	RIETI	RI	43.095
60	RIVODUTRI	RI	1.295
61	ROCCA SINIBALDA	RI	943
62	ROCCANTICA	RI	549
63	SALISANO	RI	541
64	SCANDRIGLIA	RI	2.097
65	SELCI SABINO	RI	937
66	STIMIGLIANO	RI	1.829
67	TARANO	RI	1.141
68	TOFFIA	RI	829
69	TORRI IN SABINA	RI	1.146
70	TORRICELLA SABINA	RI	1.181
71	TURANIA	RI	281
72	VACONE	RI	265
73	VARCO SABINO	RI	250
74	MONTEFLAVIO	RM	1.376
75	MONTELIBRETTI	RM	4.846
76	MONTORIO ROMANO	RM	1.847
77	MORICONE	RM	2.307
78	NEROLA	RM	1.380
79	PALOMBARA SABINA	RM	8.726
80	VALLINFREDA	RM	290
81	VIVARO ROMANO	RM	242
	TOTALE ABITANTI		165.956

Ambito territoriale ottimale n.4: Lazio Meridionale-Latina

Ambito territoriale ottimale n.4 Lazio Meridionale-Latina			
N.	COMUNE	PR.	Abitanti ISTAT '91
1	AMASENO	FR	4.110

2	GIULIANO DI ROMA	FR	2.239
3	VALLECORSA	FR	3.489
4	VILLA S.STEFANO	FR	1.731
5	APRILIA	LT	47.037
6	BASSIANO	LT	1.635
7	CASTELFORTE	LT	6.344
8	CISTERNA DI LATINA	LT	31.463
9	CORI	LT	10.257
10	FONDI	LT	31.169
11	FORMIA	LT	34.957
12	GAETA	LT	22.334
13	ITRI	LT	7.949
14	LATINA	LT	106.203
15	LENOLA	LT	4.087
16	MAENZA	LT	3.048
17	MINTURNO	LT	17.298
18	MONTE S.BIAGIO	LT	5.856
19	NORMA	LT	3.600
20	PONTINIA	LT	12.203
21	PONZA	LT	3.315
22	PRIVERNO	LT	13.289
23	PROSEDI	LT	1.302
24	ROCCA MASSIMA	LT	1.135
25	ROCCAGORGA	LT	4.386
26	ROCCASECCA DEI VOLSCI	LT	1.201
27	S.FELICE CIRCEO	LT	7.736
28	SABAUDIA	LT	14.280
29	SERMONETA	LT	6.587
30	SEZZE	LT	21.457
31	SONNINO	LT	6.953
32	SPERLONGA	LT	3.400
33	SPIGNO SATURNIA	LT	2.460
34	SS.COSMA E DAMIANO	LT	4.831
35	TERRACINA	LT	37.077
36	VENTOTENE	LT	671
37	ANZIO	RM	33.497
38	NETTUNO	RM	33.827
	TOTALE ABITANTI		554.413

Ambito territoriale ottimale n. 5: Lazio Meridionale-Frosinone

Ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio Meridionale-Frosinone			
N.	COMUNE	PR.	Abitanti ISTAT '91
1	ACQUAFONDATA	FR	371
2	ACUTO	FR	1.826
3	ALATRI	FR	25.038
4	ALVITO	FR	3.151
5	ANAGNI	FR	19.314
6	AQUINO	FR	5.386
7	ARCE	FR	6.174
8	ARNARA	FR	2.515
9	ARPINO	FR	8.006
10	ATINA	FR	4.692
11	AUSONIA	FR	2.501

12	BELMONTE CASTELLO	FR	781
13	BOVILLE ERNICA	FR	8.773
14	BROCCOSTELLA	FR	2.396
15	CAMPOLI APPENNINO	FR	1.815
16	CASALATTICO	FR	720
17	CASALVIERI	FR	3.216
18	CASSINO	FR	32.787
19	CASTELLIRI	FR	3.521
20	CASTELNUOVO PARANO	FR	845
21	CASTRO DEI VOLSCI	FR	5.178
22	CASTROCIELO	FR	3.710
23	CECCANO	FR	22.121
24	CEPRANO	FR	8.546
25	CERVARO	FR	6.680
26	COLFELICE	FR	1.917
27	COLLE S.MAGNO	FR	895
28	COLLEPARDO	FR	867
29	CORENO AUSONIO	FR	1.876
30	ESPERIA	FR	4.380
31	FALVATERRA	FR	587
32	FERENTINO	FR	19.149
33	FIUGGI	FR	8.265
34	FONTANA LIRI	FR	3.303
35	FONTECHIARI	FR	1.287
36	FROSINONE	FR	45.815
37	FUMONE	FR	2.093
38	GALLINARO	FR	1.159
39	GUARCINO	FR	1.691
40	ISOLA DEL LIRI	FR	12.794
41	MONTE S.GIOVANNI CAMPANO	FR	12.727
42	MOROLO	FR	2.994
43	PALIANO	FR	7.372
44	PASTENA	FR	1.715
45	PATRICA	FR	2.738
46	PESCOSOLIDO	FR	1.473
47	PICINISCO	FR	1.261
48	PICO	FR	3.194
49	PIEDIMONTE S.GERMANO	FR	4.668
50	PIGLIO	FR	4.734
51	PIGNATARO INTERAMNA	FR	2.473
52	POFI	FR	4.496
53	PONTECORVO	FR	13.064
54	POSTA FIBRENO	FR	1.365
55	RIPI	FR	5.333
56	ROCCA D'ARCE	FR	1.059
57	ROCCASECCA	FR	7.327
58	S.AMBROGIO SUL GARIGLIANO	FR	1.025
59	S.ANDREA DEL GARIGLIANO	FR	1.705
60	S.APOLLINARE	FR	2.038
61	S.BIAGIO SARACINESCO	FR	438
62	S.DONATO VAL COMINO	FR	2.316
63	S.ELIA FIUMERAPIDO	FR	6.152
64	S.GIORGIO A LIRI	FR	3.092
65	S.GIOVANNI INCARICO	FR	3.642
66	S.VITTORE DEL LAZIO	FR	2.442
67	SANTOPADRE	FR	1.751

68	SERRONE	FR	2.887
69	SETTEFRATI	FR	874
70	SGURGOLA	FR	2.463
71	SORA	FR	26.089
72	STRANGOLAGALLI	FR	2.536
73	SUPINO	FR	4.749
74	TERELLE	FR	706
75	TORRE CAJETANI	FR	1.216
76	TORRICE	FR	4.370
77	TRIVIGLIANO	FR	1.349
78	VALLEMAIO	FR	1.137
79	VALLEROTONDA	FR	2.072
80	VEROLI	FR	19.229
81	VICALVI	FR	766
82	VICO NEL LAZIO	FR	2.024
83	VILLA LATINA	FR	1.354
84	VILLA S.LUCIA	FR	2.386
85	VITICUSO	FR	483
86	CAMPODIMELE	LT	762
87	ARTENA	RM	10.731
88	BELLEGRA	RM	3.134
89	CAPRANICA PRENESTINA	RM	307
90	CARPINETO ROMANO	RM	5.189
91	CAVE	RM	8.584
92	COLLEFERRO	RM	20.392
93	GAVIGNANO	RM	1.606
94	GENAZZANO	RM	5.065
95	GORGA	RM	778
96	LABICO	RM	2.488
97	MONTELANICO	RM	1.878
98	OLEVANO ROMANO	RM	6.000
99	ROCCA DI CAVE	RM	357
100	ROIATE	RM	840
101	S.VITO ROMANO	RM	3.268
102	SEGNI	RM	8.306
103	VALMONTONE	RM	11.649
	TOTALE ABITANTI		556.759